Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CITTA' DI TORINO

Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale,
Politiche per l'Ambiente
Innovazione, Mobilità e Trasporti

RISPOSTA INTERPELLANZA CITTADINA - Presentata da: Carolina DARDANO, il 23/07/2026

202600349 - COMPRENDERE LE MOTIVAZIONI CIRCA LA CONTINUAZIONE SINE TITULO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE A TORINO DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.CREM DA DICEMBRE 2014 AD OGGI, PUR IN ASSENZA DI ORDINANZE SOSPENSIVE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVAMENTE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL 22 DICEMBRE 2014 CHE DECISE LA REVOCA IMMEDIATA DELLA CONCESSIONE IN CAPO A SO.CREM TORINO E PERCHE' IN PIU' ATTI DELLA CITTA' DI TORINO SI RICHIAMI UNILATERALMENTE LA NECESSITA' DI RISARCIRE I FABBRICANTE E IMPIANTI DELLA SO.-CREM TORINO.

Si espone al riguardo che, a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 157, proposta n. 2013 03916/002, approvata in data 22 dicembre 2014 avente ad oggetto la revoca delle concessioni esistenti a favore di Socrem e manifestato l'indirizzo di procedere all'individuazione di un nuovo gestore del servizio di cremazione, Socrem ha promosso un articolato e complesso contenzioso amministrativo nei confronti della Città.

Il contenzioso ha interessato diversi gradi di giudizio avanti al Giudice amministrativo e si è definitivamente concluso in sede nazionale a gennaio 2025 con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 781/2025 pronunciata a seguito del ricorso per revocazione interposto da Socrem avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3605/2024. Socrem ha da ultimo presentato, nel luglio 2025, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo un ulteriore ricorso che è stato respinto per inammissibilità, come da decisione del 30 ottobre 2025 comunicata alla Città in data 18 settembre c.a.

Arrivo: AOO 040, N. Prot. 00009362 del 11/11/2026

2.v, 30.v, 1/2026A/040.fra, 040.arm, 5.nd

torino:

Via Corte d'Appello, 16 – 10100 Torino - tel. +39.011.011.33160
assessora.foglietta@comune.torino.it - www.comune.torino.it

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CITTA' DI TORINO

In considerazione della natura e della rilevanza delle questioni controverse, nonché della necessità di tutelare il patrimonio e gli interessi della Città, evitando l'assunzione di iniziative suscettibili di determinare obblighi risarcitori o indennitari, l'Amministrazione ha improntato la propria azione all'attenta coltivazione dell'anzidetto contenzioso, mantenendo nel contempo la continuità del servizio e comunque avviando le azioni necessarie finalizzate alla nuova concessione ma non suscettibili di determinare rischi di risarcimento o altro onere a carico della Città. Doveroso evidenziare che il citato atto consiliare ha disposto l'efficacia della revoca *"a far data dall'individuazione del gestore subentrante, aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento del servizio di cremazione"* con l'ulteriore precisazione che *"Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché occorre garantire l'effettuazione e la continuità di un servizio essenziale, è necessario ed opportuno autorizzare la SOCREM a proseguire nella gestione del servizio di cremazione per i deceduti, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, i resti mineralizzati, le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 50 ex D.P.R. 285/1990 ed articolo 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003, nelle more dell'espletamento della procedura di gara e secondo le condizioni previste nel contratto di servizio avente ad oggetto "Contratto di servizio tra la Città di Torino e la SOCREM per l'autorizzazione alla prosecuzione della gestione del servizio di cremazione", già approvato in data 19 marzo 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2006 07677/040)."*

Nel ricordare che il Consiglio di Stato nella sentenza n.3605/2024 ha confermato la legittimità della revoca del diritto patrimoniale originario nei termini in cui il Consiglio Comunale l'aveva approvata, ovvero *"limitatamente agli impianti ed alle strutture dedicate al servizio di cremazione"*, si evidenzia che nel corso del periodo interessato dal contenzioso, la Città ha comunque proseguito le attività istruttorie propedeutiche alla definizione del futuro assetto gestionale del servizio di cremazione anche alla luce del parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1140).

Le procedure di gara presupponevano e presuppongono infatti, la concreta riacquisizione dell'impianto di cremazione e degli immobili funzionali e necessariamente accessori al servizio, che non sembrano ricompresi nella deliberazione di revoca essendo essa (come detto) espressamente limitata *"agli impianti ed alle strutture dedicate al servizio di cremazione".* Ne è conseguita la necessità di affidare apposito incarico peritale per la determinazione dell'indennizzo sugli investimenti residui e della determinazione del valore immobiliare dei beni. L'esigenza di determinare il valore dell'indennizzo trova la sua ragione giuridica nell'art.19 del D.lgs.201/2022.

Arrivo: AOO 040, N. Prot. 00009362 del 11/11/2026

2.v, 30.v, 1/2026A/040.fra, 040.arm, 5.nd

torino:

Via Corte d'Appello, 16 – 10100 Torino - tel. +39.011.011.33160
assessora.foglietta@comune.torino.it - www.comune.torino.it

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

In ordine poi al quadro di partecipazione di Socrem, le decisioni della Società non impegnano questo Comune che sul punto ritiene doversi rimettere alle valutazioni dell'AGCM.

La sottoposizione della revoca della concessione alla condizione sospensiva dell'individuazione del nuovo gestore ha posto infatti le premesse, che la realtà si è incaricata di confermare, di una sorta di impossibilità, fattuale ancor prima che giuridica, a dare attuazione al deliberato. La Città infatti ha avuto ed ha due scenari possibili, nel caso in cui intendesse proseguire con una gara pubblica di assegnazione del servizio: acquisire l'impianto di cremazione e indire la gara ovvero procedere alla gara e determinare il subentro del nuovo gestore. Nell'uno e nell'altro caso, la Città dovrebbe predisporre i documenti di gara sulla base della conoscenza degli impianti, dei loro dati di consumo, delle caratteristiche di vetustà, delle caratteristiche di funzionamento e di ogni dato tecnico necessario a definire un capitolato. Poiché peraltro la revoca degli impianti non avrebbe efficacia se non al momento dell'individuazione del nuovo gestore, l'effetto che si produce è un cortocircuito evidente: finché non si ha il gestore non si determina la revoca, ma finché non si consegue la possibilità di poter accedere alle strutture non si potrà svolgere la gara e individuare il nuovo gestore.

Altro difetto originario della deliberazione, si è detto, è l'incertezza sulla effettiva estensione della revoca tenuto che nessuna seria procedura di gara potrebbe essere condotta senza disporre di strutture e supporti immobiliari che permettano lo svolgimento del servizio con tutte le relative attività accessorie, rituali e finalizzate alla sepoltura e strutture di conservazione delle ceneri.

Ne consegue che la deliberazione del 2014, che dopo un lungo contenzioso ha visto riconoscere la sua validità sul piano del diritto, ha costruito in realtà un percorso giuridicamente ben ispirato, ma non ha tuttavia considerato adeguatamente le prospettive concrete operative, idonee a renderlo effettivamente perseguibile.

Tenuto conto delle considerazioni fin qui riportate e soprattutto della circostanza che la riacquisizione del forno crematorio comporterebbe per la Città (rectius, per AFC) la spesa relativa all'indennizzo, il Consiglio Comunale ha di recente approvato un nuovo indirizzo strategico finalizzato alla gestione del servizio, inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con il provvedimento DEL 398/2026 del 20 luglio 2026. Si tratta dell'inserimento, alla Missione 12, Programma 9, "Servizio necroscopico e cimiteriale", del seguente indirizzo:

«Alla luce delle recenti normative che lo consentono e a definitivo superamento delle modalità di affidamento previste dalla deliberazione del 22 dicembre 2014 n.

Arrivo: AOO 040, N. Prot. 00009362 del 11/11/2026

2.v, 30.v, 1/2026A/040.fra, 040.arm, 5.nd

Via Corte d'Appello, 16 – 10100 Torino - tel. +39.011.011.33160
assessora.foglietta@comune.torino.it - www.comune.torino.it

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CITTA' DI TORINO

2013/03916/002, valorizzare la prospettiva, già originariamente prevista nel contratto di servizio con la società AFC, della gestione in house del servizio di cremazione, sul presupposto di un nuovo forno crematorio da realizzarsi presso il Cimitero Parco. Attivarsi contestualmente, alla luce del contenzioso con Socrem, affinché siano garantite al Comune, ancorché nel contesto dell'innovativo percorso dianzi descritto, le prerogative derivanti dai relativi esiti ormai definitivi.»

Lo scopo è quello di individuare una via che consenta alla Città in concreto di avviare il proprio servizio di cremazione, rendendola autonoma dalla gestione degli impianti realizzati da Socrem, mediante la realizzazione di un nuovo forno, nel contempo pervenendo ad un diverso assetto economico patrimoniale con Socrem in ordine all'utilizzo dell'impianto esistente.

Sono tuttora in corso verifiche istruttorie, da parte di AFC, finalizzate a considerare anche la sostenibilità del pef con tariffe più contenute rispetto sia a quelle massime consentite normativamente sia a quelle medie praticate dalle maggiori città. A tal proposito e in particolare per la tariffa applicata da Socrem, si precisa che ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2 della L. 130/2001 e degli articoli 1 del D.M. 1/7/2002 e 1, 2, e 3 del D.M. 16/5/2006, la tariffa di cremazione salma viene stabilita come massima per il territorio nazionale e spetta poi ad ogni Comune, sede di crematorio, decidere, entro tale limite, la tariffa vigente per quell'impianto.

La tariffa per cremazione salma nel Cimitero Monumentale cittadino è stata deliberata con l'ultimo provvedimento approvato dalla Giunta Comunale - in materia tariffaria - (DEL n.670/2023) nel seguente modo "Per quanto concerne invece la cremazione salma, le relative tariffe ministeriali sono da corrispondere all'impianto crematorio prescelto".

Da ultimo relativamente alla nomina dell'Avv.ta Merletti in TRM, in via cautelativa, il RUP della Commissione Nomine della Città ha verificato la veridicità dell'autocertificazione resa dall'interessata circa l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. L'istruttoria, corredata dal visto del Responsabile Anticorruzione dell'Ente e svolta con il supporto dell'Avvocatura Civica sulla base dei ricorsi presentati, ha avuto esito positivo, non rilevando né situazioni di conflitto di interessi né condizioni di incompatibilità, con particolare riferimento al contenzioso tra la Città e Socrem.

Arrivo: AOO 040, N. Prot. 00009362 del 11/11/2026

2.v, 30.v, 1/2026A/040.fra, 040.arm, 5.nd

torino:

Via Corte d'Appello, 16 – 10100 Torino - tel. +39.011.011.33160
assessora.foglietta@comune.torino.it - www.comune.torino.it